

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 17/01/2020

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 31.12.2008 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel dicembre 2009 previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione dell'importo di € 1.614,00 a titolo di commissioni ed oneri assicurativi anticipatamente versati e non maturati, oltre le spese di assistenza difensiva.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo preliminarmente la mancanza di idonea procura stante l'assenza dell'autenticazione della firma del ricorrente, nonché l'estraneità della controversia all'ambito di applicazione dell'art. 125 sexies TUB, introdotto dal D.Lgs. 141/10, stante il fatto che il contratto risulta stipulato nel 2009.

Nel merito l'intermediario eccepisce la natura up front delle commissioni percepite dall'agente/mediatore.

L'intermediario si dichiara in ogni caso disposto a corrispondere al cliente il rimborso dell'importo di € 957,65 oltre al rimborso delle spese di procedura.



Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio voglia ritenere adeguato il rimborso offerto alla ricorrente e rigetti ogni ulteriore domanda in quanto infondata.

DIRITTO

1. In via preliminare, va dichiarata infondata l'eccezione relativa all'irricevibilità del ricorso per mancanza di idonea procura. Difatti è sufficiente che la procura sia firmata dal ricorrente.

2. Parimenti infondata risulta l'eccezione relativa all'estraneità della controversia alla disciplina prevista dall'art. 125 sexies TUB, posto che per orientamento consolidato le disposizioni di cui al D.Lgs. 141/10 vanno applicate anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore (cfr. *ABF Roma n. 1215/17*, *ABF Torino n. 5382/17*).

3. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies



TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Quanto agli oneri assicurativi, rimane principio consolidato che «siano rimborsabili, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)», applicandosi il criterio del *pro rata temporis* in assenza di diverse previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (Collegio di coordinamento, 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016), e che l’intermediario non possa eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014).

4. Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati:

- € 604,28 a titolo di commissioni intermediario del credito;
- € 329,13 a titolo di spese postali e d’istruttoria.

5. Con riferimento alle voci recurring dispone invece, in applicazione del consolidato criterio del *pro rata temporis*, la retrocessione dei seguenti importi:

- € 615,92 a titolo di commissioni bancarie.

6. In ordine alla quantificazione della quota parte del premio assicurativo da retrocedere, stante l’assenza di diversa previsione contenuta nelle condizioni generali di polizza, deve trovare applicazione il principio del *pro rata temporis*. Ciò, determinerebbe il diritto del ricorrente al rimborso di € 341,73.

7. Stante la natura seriale del ricorso, non può, infine, trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali (Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

8. Alla luce di quanto sopra, l'importo complessivo dovuto dall'intermediario sarebbe pari a € 1.891,06, stante però la minor richiesta di parte ricorrente si riconosce il diritto alla restituzione dell'importo 1.614,00.

PER QUESTI MOTIVI

“In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.614,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso”.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI